




COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA L'AQUILA

 COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila		
13 MAG. 2022		
Prot. N.	1471	
Tit.	Classe	Fasc.

ALLEGATO "A" DETERMINA N. 54 DEL 12.05.2022

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO. ANNO 2022.

PREMESSO CHE:

- la Regione Abruzzo con L.R. n. 3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" ha eseguito il riordino della materia;
 - la Regione Abruzzo con L. R. n. 9 del 6 aprile 2020, entrata in vigore il giorno 8 aprile 2020, all'articolo 9, ha apportato modifiche alla Legge Regionale 3 marzo 1988 n. 25 recante "Norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche. Esercizio delle funzioni amministrative";
 - il Comune di Civitella Alfedena si è dotato di apposita verifica demaniale approvata in via definitiva dalla competente Direzione Regionale;
 - il Comune di Civitella Alfedena ha provveduto, dietro apposito atto autorizzato dalla competente Direzione Regionale, a stipulare apposito contratto di gestione con l'Ente Parco di una parte del territorio comunale gravato da uso civico dietro pagamento di un canone, ricadente nell'area sottoposta a tutela integrale, per le finalità proprie del parco e per la valorizzazione ambientale;
- Vista la legge regionale 25/1988;
VISTA la L.R. 06/04/2020, n. 9, recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 aprile 2020, n. 44 speciale", con particolare riferimento all'art 9 che così recita: Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia, in vigore dal 16 luglio 2020;
Visto il vigente regolamento comunale: "Piano di gestione fida pascolo e utilizzo terreni gravati da uso civico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 04/05/2021;

RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA INTENDE ASSEGNARE, IN MODO ESCLUSIVO, I TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO. LA DURATA DELLA CONCESSIONE E' ANNUALE (DAL 15.05.2022 AL 14.05.2023).

REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

All'assegnazione esclusiva dei beni demaniali gravati da uso civico di pascolo, siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- ♣ residenza nel Comune di Civitella Alfedena; la perdita della residenza comporta la decadenza della concessione;
- ♣ non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
- ♣ Essere Coltivatore diritto o imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti all'INPS ed alla Camera di Commercio;
- ♣ Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica;
- ♣ Denuncia aziendale (INPS) se previsto;
- ♣ D.U.R.C. aziendale;
- ♣ Avere la disponibilità di adeguati ricoveri per la custodia degli animali o di stalle adeguate alla tipologia di allevamento, nel pieno rispetto del "Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA)".

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

Ai fini dell'assegnazione dei terreni destinati per l'uso civico utile si terranno in conto i seguenti parametri, posti in un ordine di priorità:

Per la tipologia di soggetto richiedente:

a. Essere Coltivatore Diretto o imprenditore agricolo e allevatore;

Per tipologia di area o terreno richiesto:

a. aree già affidata al medesimo allevatore nell'anno precedente alla richiesta;

b. aree confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore;

c. distanza dell'area dal centro aziendale dell'allevatore richiedente;

Per tipologia di attività di allevamento:

a. allevatori di razze a rischio di erosione genetica;

b. allevatore che opera la trasformazione aziendale della materia prima, della tipologia di prodotto tradizionale o tipico;

DOMANDE.

I richiedenti, devono presentare un'istanza al Comune di Civitella Alfedena contenente:

♣ Le generalità del richiedente, titolarità se imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto (la richiesta va tassativamente presentata dal proprietario del bestiame o dal titolare dell'azienda agricola, pertanto non saranno in nessun caso accettate richieste per conto terzi);

♣ Le generalità dell'addetto alla custodia dei capi;

♣ L'indicazione della zona preferibilmente desiderata per l'assegnazione;

e corredate dei seguenti documenti:

♣ Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

♣ Copia del "Registro Stalla" (cartaceo detenuto in azienda regolarmente aggiornato) per l'individuazione dei contrassegni auricolari e dei dispositivi elettronici previsti per gli equini (microchip);

♣ Una dichiarazione sostitutiva in atto notorio con la quale si certifica di non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;

♣ Una dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

♣ Una dichiarazione con la quale si certifica di essere residente nel Comune di Civitella Alfedena con la propria azienda e/o titolare di precedente contratto ad uso pascolivo;

♣ Una dichiarazione con la quale si certifica che nei propri confronti non sussistono cause ostative a contratte con la Pubblica Amministrazione;

♣ Una dichiarazione attestante la conoscenza del presente regolamento per l'utilizzazione delle aree di uso civico e quindi l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute;

♣ Autocertificazione che il bestiame e il richiedente è in regola con le normative e profilassi sanitarie, che a titolo esemplificativo si elencano di seguito:

- modello 2/33 (bovini) e/o mod.2/33bis (ovicaprini) ed elenco ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali monticanti;

- certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina (mod.7 e mod.2/33 e/o mod.2/33bis);

- certificato da indennità da brucellosi ovina (mod.7 e mod.2/33 e/o mod. 2/33 bis);

- certificato dell'ultimo anno di avvenuto trattamento antiparassitario al bestiame e/o, in caso di azienda aderente alla filiera del biologico, certificazione equipollente;

- certificato di iscrizione all'anagrafe canina dei cani al seguito del bestiame, di vaccinazione contro parvoviroso, cimurro, epatite infettiva e leptospirosi e di trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcosi);

- per gli Equini certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale, ove istituita, ovvero elenco completo e dettagliato di tutti i capi di cui si chiede l'immissione al pascolo;

- negli altri casi tutti gli altri documenti, eventualmente richiesti dalla normativa Regionale.

Tutti coloro che, nel termine indicato, non faranno pervenire alcuna istanza sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari all'assegnazione esclusiva dei pascoli.

Sarà cura del Comune ottenere il nulla osta dalla ASL per quanto concerne la certificazione sanitaria.

Non verranno rilasciate in nessun caso autorizzazioni qualora risulti mancante una delle documentazioni sopra elencate e/o i requisiti richiesti.

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Civitella Alfedena, salva diversa insindacabile valutazione della Amministrazione nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto al fabbisogno degli allevatori residenti.

ESCLUSIONE DALL'USO DEI PASCOLI.

Sono esclusi all'assegnazione esclusiva dei pascoli tutti coloro che:

- a) Risultino morosi all'atto della domanda;
- b) Presentino domande incomplete o dichiarazioni false o mendaci;
- c) Abbiano causato la diffusione di malattie infettive diffuse negli anni precedenti;
- d) Abbiano contravvenuto a norme di legge o di regolamento in materia sanitaria, forestale o ambientale;
- e) Abbiano riportato condanne penali per pascolo abusivo o maltrattamento di animali;
- f) Abbiano introdotto nelle mandrie o nelle greggi animali altrui;
- g) I cui capi non risultino effettivamente presenti sui pascoli.

GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI.

Il Responsabile del Servizio, dopo la scadenza della pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute ai sensi dell'art.22, predisponendo un elenco dei richiedenti l'assegnazione esclusiva dei pascoli.

In fase istruttoria, gli elenchi di cui sopra, saranno inviati alla ASL – Servizio di sanità animale competente per la richiesta del nulla-osta sanitario, da rilasciare previa verifica della rispondenza dell'allevamento del richiedente, alle disposizioni sanitarie in vigore.

L'assegnazione dei pascoli avverrà, in maniera proporzionale al numero dei capi.

Il Responsabile del Servizio, verificherà prioritariamente se i lotti a disposizione sono sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute. Nel caso che il complesso dei pascoli in turno di utilizzazione, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei

pascoli, al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello fissato dall'art. 26 del regolamento. Si specifica che la riduzione avverrà in percentuale fra i capi dichiarati. Le graduatorie, così predisposte, saranno approvate con Determinazione del Responsabile di Servizio.

Successivamente il Responsabile del Servizio procederà alla convocazione degli aventi diritto in graduatoria, i quali procederanno alla scelta dei lotti confinanti fra loro, fino al soddisfacimento di quanto loro spettante. Si specifica che sarà chiamato alla scelta dei lotti, prioritariamente chi ha un numero inferiore di capi autorizzati al pascolo.

CONCESSIONE DEI PASCOLI.

A ciascun richiedente che abbia ottenuto il nulla-osta sanitario, Il Comune provvederà alla convocazione per stipulare apposita concessione all'utilizzo dei pascoli, nella quale verrà allegata una planimetria con i Lotti assegnati.

I titolari della concessione hanno l'obbligo, prima di introdurre gli animali al pascolo, di comunicare al Comune, con apposita modulistica, la data del trasferimento dei capi di bestiame al pascolo montano, debitamente vistata dal Dipartimento ASL competente.

RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari da richiedere al Comune in assegnazione, potrà essere applicata la seguente formula, dove i coefficienti di conversione in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) risultano desumibili dalla Tabella che segue la formula stessa:

CALCOLO FABBISOGNO

N.

Capi

X

Coeff. Di conversione

UBA per specie animale

=

Rapporto

fisso misura

1,00

=

Ha:

fabbisogno
in ettari di
pascolo

Esempi:

100 capi bovini (oltre 24 mesi) x 1 = 100 / 0,50 = 200 Ha

100 capi bovini (da 12 a 24 mesi) x 0,50 = 50 / 0,50 = 100 Ha

100 pecore x 0,15 = 15 / 0,50 = 30 Ha

TABELLA

SPECIE ANIMALI U.B./capo

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini
di oltre sei mesi

1,00

Bovini da 6 mesi a 2 anni 0,60

Bovini di meno di 6 mesi 0,40

Ovini 0,15

Caprini 0,15

RISCOSSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

La riscossione del canone di concessione dei pascoli dovrà essere effettuata in un'UNICA RATA con cadenza annuale, prima del rogito della concessione in uso esclusivo dei pascoli.

La stessa può essere versata tramite:

♣ piattaforma PagoPA - indicando come causale "Assegnazione esclusiva pascoli Anno 2022"

♣ bonifico bancario avente le seguenti coordinate: Banca di Credito Cooperativo di Roma – IT24J0832740670000000008011 intestato al Comune di Civitella Alfedena (AQ) – Servizio Tesoreria indicando come causale "Assegnazione Esclusiva Pascoli Anno 2022".

La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto per la prima annualità, comporterà l'impossibilità del rilascio della concessione al pascolo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, da redigersi secondo il modello allegato e disponibile presso l'Ufficio di Protocollo dell'Ente, dovranno pervenire entro e non oltre le ore **13,00** del giorno **28/05/2022**; La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o può essere inviata anche per Raccomandata A/R con avviso di ricevimento: in tal caso essa sarà considerata tempestiva se perverrà entro il suddetto termine, pena l'esclusione (la validità è data dal timbro postale dove la data non dovrà eccedere quella del 20.05.2022). Nei casi diversi dalla consegna diretta, la domanda dovrà recare in oggetto sulla busta ovvero sulla mail la dicitura "ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA TERRENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO - ANNO 2022". La domanda inoltre potrà essere inviata:

a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: comune.civitellaalfedena.it (esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale o aziendale);

L'Amministrazione, in ogni caso, non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso di presentazione diretta, la data è comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla domanda dall'Ufficio Protocollo del Comune. La domanda dovrà contenere le informazioni di cui al punto 1 e 2 del presente bando. All'istruttoria delle domande, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, provvederà il Responsabile dell'Area 3^a Tecnica e Manutentiva. Il Responsabile del Servizio provvederà ad adottare il provvedimento di concessione per l'assegnazione esclusiva dei terreni gravati da uso civico in favore dei soggetti ammessi, il quale dovrà essere notificato ai medesimi per l'accettazione.

In caso di documentazione incompleta l'Ufficio competente provvederà a chiedere apposita integrazione, da trasmettere entro 3 giorni, decorrenti dalla data della notifica. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, la domanda verrà considerata decaduta.

CANONE

- a) Le tariffe per la concessione precaria ed in godimento temporaneo di terre pascolive agricole non soggette a fida pascolo ammonta ad un canone annuale per il diritto di uso civico pari a:

SOCIETA' AGRICOLE PRESENTI NEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA	
Terreni Pascolivi	€ 20
Terreni Seminativi per uso Agricolo	€ 30

Il canone di concessione è determinato applicando il Valore Agricolo Medio (VAM) – (L.R. 14 settembre 1999, n. 68) pubblicato sul B.U.R.A. e relativo all'annualità di competenza moltiplicato per il saggio di interesse legale corrente con le riduzioni previste per i naturali o coltivatori diretti, oppure imprenditori agricoli a titolo principale.

La riscossione del canone di concessione dei pascoli dovrà essere effettuata in un'UNICA RATA con cadenza annuale, prima del rogito della concessione in uso esclusivo dei pascoli.

La stessa può essere versata tramite:

- ♣ piattaforma PagoPA - indicando come causale "Assegnazione esclusiva pascoli Anno 2022"
- ♣ bonifico bancario avente le seguenti coordinate: Banca di Credito Cooperativo di Roma – IT24J0832740670000000008011 intestato al Comune di Civitella Alfedena (AQ) – Servizio Tesoreria indicando come causale "Assegnazione Esclusiva Pascoli Anno 2022".

La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto per la prima annualità, comporterà l'impossibilità del rilascio della concessione al pascolo.

SPECIE ANIMALI U.B./capo

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi

1,00

Bovini da 6 mesi a 2 anni 0,60

Bovini di meno di 6 mesi 0,40

Ovini 0,15

Caprini 0,15

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI.

L'esercizio del pascolo sui demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- ♣ Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzatorio rilasciato dal Comune;
- ♣ Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
- ♣ Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di pascolo, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- ♣ Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità tecniche e amministrative;
- ♣ Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, la data di inizio di pascolamento, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
- ♣ Anche a causa della dislocazione degli abbeveratoi esistenti, a tutti gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, è concesso il libero transito nell'intero territorio montano di uso civico interessato dal presente Regolamento, al fine di accedere agli abbeveratoi stessi.
- ♣ In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo. La carcassa dovrà essere smaltita mediante incenerimento, tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
- ♣ Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.
- ♣ Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale (attraverso il contenimento della flora infestante ed arbustiva – decespugliamento con mezzi fisici e/o mezzi meccanici esclusivamente di tipo agricolo), dei manufatti per

l'approvvigionamento idrico e delle strutture. In particolare gli abbeveratoi pubblici e le aree circostanti dovranno essere mantenuti in condizioni adeguate al fine di garantire l'utilizzo da parte della collettività;

♣ I fruitori dei Pascoli non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune;

♣ Ciascun fidatario e/o assegnatario dovrà rimanere nella zona assegnata;

Al fine di istituire i necessari punti di raccolta del bestiame, limitatamente agli ovini, per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza (amministrativa e sanitaria), il Comune di Civitella Alfedena può autorizzare la realizzazione momentanea di recinzioni in paletti di legno e filo metallico, di tipo elettrificato (con alimentazione a pannello fotovoltaico) o corda, opportunamente segnalato, senza opere di fondazione. Tali recinzioni devono essere strettamente commisurate ai capi di bestiame autorizzati all'immissione sui pascoli. Inoltre non devono costituire interruzione del passaggio sulle aree limitrofe, percorsi montani consolidati e tratturi. L'autorizzazione è limitata al periodo di pascolamento concesso, al termine dell'utilizzo la recinzione dovrà essere immediatamente rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi. I richiedenti dovranno presentare presso il competente ufficio del Comune di Civitella Alfedena la richiesta con l'indicazione dell'area individuata, che dovrà essere ubicata il più vicino possibile a percorsi carrabili, nonché le dimensioni e le caratteristiche costruttive. Inoltre al fine di garantire il ripristino delle aree concesse, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale commisurato alla spesa necessaria alla rimozione delle opere eseguite in caso di inottemperanza alle prescrizioni comunali. Tale circostanza comporta la revoca della concessione ed il mancato rinnovo per il successivo anno. Sono momentaneamente esclusi dalla realizzazione degli stazzi gli allevatori di equini e bovini, in attesa che il Comune individui le aree e realizzi i punti di raccolta comunali. Tutte le operazioni verranno realizzate con l'ausilio dei Carabinieri Forestali.

COMPORAMENTI VIETATI.

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

- E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- E' vietato immettere nei Lotti concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- E' vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti;
- Le deiezioni prodotte dal bestiame resta acquisito al pascolo come concime naturale, è perciò vietato asportarle, sia ai proprietari del bestiame sia a terzi.
- Cedere ad altri la concessione delle terre civiche;
- Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- Sbarrare con sistemi fissi o provvisori, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo;
- Utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
- E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;
- E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi;
- Effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo di riposo.
- Pascolare nelle zone vincolate;
- E' vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali (ad eccezione delle recinzioni provvisorie per il punto di ritrovo), nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti di culto, abitativi, turistici e sportivi;
- Il deposito di letame, anche temporaneo, per successivo riutilizzo, sui terreni concessi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Il godimento dei pascoli resta vincolato dalle norme del presente Regolamento e dalle norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale, la tutela dell'ambiente, l'alpeggio e la monticazione. Particolare riferimento va posto alle normative vigenti in materia di Polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320), alla legislazione in materia di boschi e di terreni montani di cui al R.D. N. 3267 del 1923 e relativo regolamento di applicazione, di cui al Regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126., della Legge n. 1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332, ancorché vigenti e della L.R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di polizia veterinaria – D.P.R. 8/02/1954 n.320. Al controllo circa il rispetto delle presenti norme sono demandati la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Dal Municipio, li 13/05/2022

Il Responsabile del Servizio

Geom. Liborio De Sanctis

